

**EUROCAP** **ENLCCAP**

BPB Unit Linked *Doppia garanzia*



# Sommario

---

Definizioni .....	pag.	3
Nota informativa .....	pag.	5
Premessa .....	pag.	5
Informazioni relative alla Società .....	pag.	5
Informazioni relative al Contratto .....	pag.	5
Informazioni in corso di Contratto .....	pag.	12
Condizioni contrattuali.....	pag.	13
Parte I - Oggetto del Contratto .....	pag.	13
Articolo 1    Prestazioni assicurate .....	pag.	13
Articolo 2    Beneficiari .....	pag.	14
Articolo 3    Obblighi della Società .....	pag.	14
Articolo 4    Limiti di età e scadenza del Contratto.....	pag.	14
Articolo 5    Versamento del premio .....	pag.	14
Articolo 6    Costi .....	pag.	15
Parte II - Conclusione del Contratto e diritto di recesso .....	pag.	15
Articolo 7    Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione .....	pag.	15
Articolo 8    Diritto di revoca dalla Proposta .....	pag.	15
Articolo 9    Diritto di recesso dal Contratto .....	pag.	16
Articolo 10   Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato ..	pag.	16

Parte III - Regolamento nel corso del Contratto .....	pag.	17
Articolo 11 Attivazione delle prestazioni assicurate Destinazione dei versamenti Valorizzazione della Quota .....		pag. 17
Articolo 12 Cessione, Prestito, Pegno e Vincolo .....	pag.	17
Parte IV - Estinzione del Contratto ed opzioni a scadenza.....	pag.	17
Articolo 13 Estinzione del Contratto .....	pag.	17
Articolo 14 Riscatto .....	pag.	18
Articolo 15 Operazioni di disinvestimento Valorizzazione delle Quote .....	pag.	18
Articolo 16 Opzioni a scadenza.....	pag.	19
Articolo 17 Pagamenti della Società .....	pag.	19
Parte V - Legge applicabile e fiscalità .....	pag.	20
Articolo 18 Imposte .....	pag.	20
Articolo 19 Foro Competente.....	pag.	20
Articolo 20 Modifica alle Condizioni Contrattuali .....	pag.	20
Articolo 21 Legislazione applicabile .....	pag.	20
Regolamento del Fondo Garantito .....	pag.	21
Articolo 1 Istituzione e denominazione del Fondo Garantito .....	pag.	21
Articolo 2 Scopo e caratteristiche del Fondo Garantito.....	pag.	21
Articolo 3 Partecipanti al Fondo Garantito.....	pag.	21
Articolo 4 Destinazione dei versamenti e strategia di investimento del Fondo Garantito .....	pag.	21
Articolo 5 Regime delle spese del Fondo Garantito .....	pag.	22
Articolo 6 Valore unitario delle Quote e relativa pubblicazione.....	pag.	22
Articolo 7 Registrazioni Contabili.....	pag.	23
Articolo 8 Revisione Contabile.....	pag.	23
Articolo 9 Modifiche al presente Regolamento .....	pag.	23

# Definizioni

---

*Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:*

**ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto.

**ASSICURAZIONE:** garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

**BENEFICIARIO/I:** colui/loro cui spetta/no le somme assicurate.

**CONSUMATORE:** Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro la Società.

**CONTRAENTE:** chi stipula il Contratto di Assicurazione.

**POLIZZA:** documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

**PREMIO:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

**SOCIETÀ:** B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A..

**CONTROVALORE DELLE QUOTE O VALORE UNITARIO DELLE QUOTE:** valore monetario delle Quote, ad una determinata data.

**COSTI:** parte di premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e di gestione del Contratto da parte della Società e commissione per la gestione del Fondo Garantito.

**DATA DI DECORRENZA:** data di entrata in vigore delle garanzie assicurative.

**DATA DI RICORRENZA:** la data di ricorrenza contrattuale viene convenzionalmente fissata al 2 marzo di ogni anno; la prima ricorrenza è fissata al 2 marzo 2002.

**DURATA DELL'ASSICURAZIONE:** intervallo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza, di percepire la prestazione.

**ETA' CONTRATTUALE:** età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione determinata per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione superiore ai sei mesi.

**FONDO GARANTITO:** Fondo espresso in Quote, istituito dalla Società, nel quale sono fatti confluire i versamenti del Contraente, al netto delle spese di acquisizione e di gestione del contratto.

**QUOTE:** ciascuna delle parti del Fondo Garantito nei quali sono investiti, al netto dei costi, i versamenti effettuati dal Contraente.

**QUOTE ACQUISITE:** Premio versato, al netto delle spese, convertito in Quote.

**RECESSO:** diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

**REVOCA:** diritto del Contraente di annullare, prima della conclusione del Contratto, la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita presentata alla Società.

**RISCATTO:** facoltà concessa al Contraente di interrompere anticipatamente l'Assicurazione e di chiedere la liquidazione del valore maturato.



# Nota informativa

---

## **PREMESSA**

La presente NOTA INFORMATIVA relativa alle assicurazioni individuali è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla Vita recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174.

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un contratto di assicurazione sulla vita con prestazioni legate a fondi di investimento, (ex 1° comma dell'articolo 30 del D. Lgs. n.°174/95) stipulato in base alla forma assicurativa: " Mista a Premio Unico con Capitale Caso Morte Potenziato" - Tariffa n° 100 MG - denominata "DOPPIA GARANZIA BPB UNIT LINKED"

## **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'**

### ***A. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo***

B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano  
Telefono (02) 499801 – Fax (02) 49980498.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n.3).

## **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

### ***B. Descrizione***

"DOPPIA GARANZIA BPB UNIT LINKED" è un Contratto di assicurazione sulla vita in forma "Mista a Premio Unico con capitale caso morte potenziato" – Tariffa 100 MG. Il Contratto prevede la conversione del premio versato in un numero di Quote del Fondo Garantito "BPB UNIT LINKED CAPITALE GARANTITO" costituito dalla Società per far fronte ai propri obblighi contrattuali, vale a dire per adempiere alle prestazioni assicurative.

### **Prestazioni assicurate:**

La Società garantisce le seguenti prestazioni assicurative:

- a. *Capitale liquidabile alla scadenza* – In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale la corresponsione, ai Beneficiari designati dal Contraente, di una prestazione pari al controvalore del capitale assicurato in Quote. La Società garantisce che detto controvalore sarà calcolato in base ad un valore unitario della quota del Fondo Garantito che, alla data del 2 marzo 2010, sarà non inferiore al maggiore tra:
  - almeno il 108% del valore della quota alla decorrenza del Contratto;
  - l'80% del maggior valore della quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo di durata contrattuale.
- b. *Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato* – In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la corresponsione, ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, di una somma pari al controvalore del capitale assicurato in quote maggiorate di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, così come previsto nella successiva Tabella 1.

**Tabella 1**

<b>FASCE DI ETÀ dell'Assicurato alla scadenza contrattuale</b>	<b>POTENZIAMENTO</b>
Fino a 45 anni	5,0%
Da 46 anni a 55 anni	2,0%
Da 56 anni a 65 anni	1,0%
Da 66 anni a 75 anni	0,4%
Oltre i 75 anni	0,1%

Il Capitale assicurato in Quote è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte del premio unico pagato.

Il controvalore delle prestazioni assicurate è direttamente collegato al valore della quota del Fondo Garantito, la quale, ad eccezione della garanzia sul valore minimo della stessa prestata dalla Società alla scadenza contrattuale, risente delle oscillazioni di prezzo delle attività ad essa connesse. Esiste pertanto un rischio di natura finanziaria durante il periodo contrattuale sull'andamento della valorizzazione della quota che resta a totale carico dei destinatari delle prestazioni.

### **Fondo Garantito:**

La Società ha appositamente costituito un Fondo Garantito denominato "BPB UNIT LINKED CAPITALE GARANTITO", disciplinato in un apposito regolamento allegato al Contratto di Assicurazione, che ha lo scopo di perseguire, nel corso della durata contrattuale, l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del Contratto, attraverso una gestione dinamica degli attivi orientata ad accrescere il capitale massimizzando, nei limiti concessi dagli obblighi di rendimento minimo,



l'esposizione sui mercati azionari. Ad ogni modo la massima esposizione sui mercati azionari non potrà essere superiore al 70%.

Al fine di massimizzare i rendimenti della gestione del Fondo Garantito e di proteggere il valore della quota, la B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. si avvarrà di idonei strumenti finanziari e della consulenza di una Società leader mondiale nella gestione del risparmio, a cui è stata attribuita da una primaria Agenzia di rating una classe pari ad "A" o equivalente.

Sul Fondo Garantito è prevista una commissione di gestione a favore della Società, pari all'1,3% annuo, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto. Sono a carico del Fondo Garantito le ulteriori spese connesse all'attività di gestione, come previsto dall'articolo 5 - Regime delle spese del Fondo Garantito - del relativo Regolamento, nonché eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in cui può investire il Fondo Garantito, che possono raggiungere al massimo l'1,80% annuo.

Il valore unitario della Quota del Fondo Garantito è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali. Il valore unitario della Quota si ottiene dividendo la valutazione degli investimenti del Fondo Garantito al valore di mercato, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Garantito.

Il valore unitario delle Quote espresso in Euro è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"

### **C. Limiti di età e Scadenza**

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione non potrà essere superiore a 82 anni. La scadenza del Contratto è fissata al 2 marzo 2010.

### **D. Premi – Modalità di versamento**

**Premi** – Le prestazioni assicurate sono garantite dietro corresponsione in un'unica soluzione da parte del Contraente di un premio che deve essere versato in via anticipata all'atto della sottoscrizione del Contratto mediante addebito sul conto corrente del Contraente stesso. L'importo del premio unico non può essere inferiore a Euro 5.000.

L'importo è comprensivo delle spese di acquisizione e gestione del Contratto. L'estinzione del rapporto di c/c bancario non pregiudica la validità del Contratto.

**Spese di acquisizione e di gestione** – La parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti per oneri di acquisizione e di gestione del Contratto di assicurazione, varieranno in funzione dell'entità del versamento, così come previsto dalla seguente tabella, definita per importi di premio:

PREMIO UNICO	SPESA
Da Euro 5.000 a Euro 10.000	3,0%
Superiore a Euro 10.000 e fino a Euro 25.000	2,5%
Oltre Euro 25.000	2,0%

Gli importi di spesa non potranno comunque essere superiori a Euro 4.000.

#### ***E. Attivazione delle prestazioni – Modalità di assegnazione delle quote***

L'attivazione della prestazione avviene a partire dalle ore 24 del martedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita da parte del Contraente.

Il numero delle quote acquisite sarà pari all'ammontare del premio versato, al netto delle componenti di spesa per l'acquisto e la gestione del contratto, diviso per il valore unitario della quota alla data di attivazione. Il numero di quote assicurate è pari al 99,9% delle quote acquisite.

#### ***F. Modalità di scioglimento del contratto - Riscatto***

Trascorso almeno un anno dalla prima ricorrenza annua (2 marzo 2002) è facoltà del Contraente richiedere il riscatto totale o parziale del Contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta all'anno, per ogni ricorrenza annuale di Polizza, e solo a condizione che il controvalore delle Quote acquisite residue nel Fondo Garantito e quelle riscattate sia almeno pari a Euro 2.500; il costo per tale operazione è di Euro 50.

Il riscatto risulta penalizzante se effettuato nei primi tre anni, tale penalizzazione sul Capitale Assicurato in Quote è pari al:

- a. 3,5% se l'operazione viene richiesta durante il secondo anno di ricorrenza contrattuale;
- b. 2% se l'operazione viene richiesta durante il terzo anno di ricorrenza contrattuale.

Relativamente al solo riscatto parziale, la penalità di riscatto sarà applicata limitatamente al valore di riscatto richiesto.

Il riscatto parziale implica il ricalcolo del Capitale Assicurato in Quote.



## **G. Opzioni a scadenza**

Il Contraente, almeno un mese prima della scadenza contrattuale, può chiedere di convertire il Controvalore delle Quote che riscuoterà alla scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia:

- a. rendita annua vitalizia da corrispondere fino al decesso dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia sarà determinata nel suo ammontare in base alle condizioni adottate dalla Società, in vigore alla data di conversione del capitale.

La rata della rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei rendimenti ottenuti dall'investimento finanziario delle somme appositamente accantonate dalla Società, in un'apposita forma di gestione degli investimenti separata, da quelle delle altre attività della Società e diversa dal Fondo Garantito del presente Contratto.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

## **H. Conclusione del Contratto – Modalità di esercizio del diritto di Recesso e di Revoca della Proposta**

La conclusione del Contratto si considera avvenuta nel momento in cui il Contraente riceve la "Lettera di Conferma" trasmessa dalla Società nella quale si dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua conversione in Polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto stesso è stato concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.**  
**Ufficio Assistenza Clienti**  
**Piazzale F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano.**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al

Contraente, previa consegna dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici, il premio unico versato, al netto delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del Contratto, purché quantificate nella Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita, e della differenza, se positiva, tra il Controvalore delle Quote acquisite alla decorrenza ed il Controvalore delle Quote alla data di Recesso.

Nella fase che precede la conclusione del Contratto il Contraente ha la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita, ottenendo la restituzione del premio unico versato, diminuito delle eventuali spese sostenute sino a quel momento dalla Società, purché quantificate nella Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita, e della differenza, se positiva, tra il controvalore delle quote acquisite alla decorrenza ed il controvalore delle quote al momento della Revoca, purché l'investimento sia già stato effettuato.

#### ***I. Pagamenti della Società - Disinvestimenti***

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali. Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

La valorizzazione della quota, in caso di riscatto, recesso o sinistro sarà effettuata il martedì della seconda settimana successiva al giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Società ed in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Raggiunta la scadenza contrattuale si procederà automaticamente all'operazione di disinvestimento e la valorizzazione delle Quote sarà effettuata il giorno stesso.

#### ***J. Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili***

**Non pignorabilità e non sequestrabilità** – Ai sensi dell'Art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

**Diritto proprio del Beneficiario** – Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

**Tassazione delle somme assicurate** – Le somme corrisposte in dipendenza del-



l'assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta di successione;
- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato sono soggette:
  - se corrisposte in forma di capitale, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati; tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;
  - se corrisposte in forma di rendita:
    - all'imposta sostitutiva di cui sopra applicata al capitale maturato, al netto del premio pagato, al momento della sua conversione in rendita vitalizia;
    - all'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,5% sulle rate di rendita limitatamente al rendimento finanziario maturato su ciascuna di essa.

#### ***K. Regole relative all'esame dei reclami***

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le Sue ragioni alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Tel. 02 49980507) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del cliente presentare reclamo all'**ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)**, con sede in Via Del Quirinale, 21 – 00187 Roma – quale organo a ciò preposto.

#### ***L. Modifica alle condizioni contrattuali***

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

#### ***M. Legislazione applicabile***

Al Contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quel-

la da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

#### ***N. Lingua utilizzabile***

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

### **INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

#### ***O. Informazioni relative alla Società***

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

#### ***P. Informazioni relative al Contratto***

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del Contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al Contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione applicabile.

Entro il primo semestre di ogni anno, la Società comunicherà per iscritto al Contraente la situazione riepilogativa del Contratto alla ricorrenza precedente.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – servizio Vita – Liquidazioni – Tel. 02 49980513) verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riflettenti il valore di riscatto maturato.



# Condizioni contrattuali

---

## PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

### Articolo 1 Prestazioni assicurate

“DOPPIA GARANZIA BPB UNIT LINKED” è un Contratto di assicurazione sulla vita in forma “Mista a premio unico con capitale caso morte potenziato”- Tariffa 100MG - con prestazioni direttamente collegate all’andamento delle quotazioni del Fondo Garantito, denominato “BPB UNIT LINKED CAPITALE GARANITO”, istituito dalla Società.

Le caratteristiche del Fondo Garantito sono descritte nell’apposito Regolamento allegato alle presenti Condizioni.

Il Contratto prevede:

- a. in caso di vita dell’Assicurato a scadenza il pagamento, ai Beneficiari designati, di un importo pari al controvalore del capitale assicurato in quote. La Società garantisce che il valore unitario della quota del Fondo Garantito alla data del 2 marzo 2010 sarà non inferiore al maggiore tra:
  - almeno il 108% del valore della quota alla decorrenza del Contratto;
  - l’80% del maggior valore della quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo di durata contrattuale.
- b. in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale il pagamento, ai beneficiari designati o agli aventi diritto, di una somma pari al controvalore del capitale assicurato in quote maggiorate di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell’età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, così come previsto nella successiva Tabella 1.

In entrambi i casi il controvalore delle quote assicurate viene determinato in base al Valore Unitario della Quota così come specificato al successivo Articolo 15

Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle quote.

Il Capitale assicurato in Quote è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte del premio versato.

**Tabella 1**

<b>FASCE DI ETÀ dell'Assicurato alla scadenza contrattuale</b>	<b>POTENZIAMENTO</b>
Fino a 45 anni	5,0%
Da 46 anni a 55 anni	2,0%
Da 56 anni a 65 anni	1,0%
Da 66 anni a 75 anni	0,4%
Oltre i 75 anni	0,1%

### **Articolo 2 Beneficiari**

Il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

### **Articolo 3 Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dai documenti di Polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

### **Articolo 4 Limiti di età e scadenza del Contratto**

L'età contrattuale dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione non potrà essere superiore ad 82 anni.

La scadenza del contratto è fissata al 2 marzo 2010.

### **Articolo 5 Versamento del premio**

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente verserà, in unica soluzione ed in via anticipata, un Premio Unico.



L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 5.000.

### **Articolo 6 Costi**

I costi relativi al presente Contratto di Assicurazione, sono suddivisi in:

- a. spese di acquisizione e di gestione del contratto:  
variabili in funzione dell'entità del Premio Unico versato dal Contraente.  
La seguente tabella illustra la percentuale di spesa:

<b>PREMIO UNICO</b>	<b>SPESA</b>
Da Euro 5.000 a Euro 10.000	3,0%
Superiore a Euro 10.000 e fino a Euro 25.000	2,5%
Oltre Euro 25.000	2,0%

Gli importi di spesa non potranno comunque essere superiori a Euro 4.000.

- b. commissione di gestione del Fondo Garantito:  
è prevista una commissione, a favore della Società, per la gestione del Fondo Garantito, che determina una diminuzione del valore del patrimonio del Fondo stesso e di conseguenza del valore unitario della quota; tale commissione è indicata nel "Regolamento del Fondo Garantito BPB UNIT LINKED CAPITALE GARANTITO".

## **PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Articolo 7 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione**

Il Contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve, da parte della Società, la "Lettera di Conferma" di validità del Contratto che verrà inviata successivamente all'attivazione della prestazione.

L'Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno di attivazione della prestazione in base a quanto stabilito dal successivo Articolo 11 – Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della quota.

### **Articolo 8 Diritto di revoca della Proposta**

Il Contraente può revocare la Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita, dandone comunicazione alla Società, prima della conclusione del Contratto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.**

**Piazzale F.Ili Zavattari, 12 – 20149 Milano**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società restituisce la somma già versata, diminuita delle spese sostenute sino a quel momento dalla Società, purché preventivamente quantificate nella Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita e della differenza, se positiva, tra il Controvalore delle Quote alla data di attivazione delle prestazioni assicurate ed il Controvalore delle Quote al momento della revoca purché l'investimento sia già stato effettuato.

**Articolo 9 Diritto di recesso dal Contratto**

Il Contraente può recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla sua conclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.**

**Piazzale F.Ili Zavattari, 12 – 20149 Milano**

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici, rimborsa il premio eventualmente corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute, quantificate nel Contratto stesso ed al netto della differenza, se positiva, tra il Controvalore delle Quote alla data di attivazione delle prestazioni assicurate ed il Controvalore delle Quote al momento del recesso.

**Articolo 10 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Contratto, l'Assicurazione è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.



## **PARTE III – REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO**

### **Articolo 11 Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota**

L'attivazione della prestazione assicurata relativa al Premio Unico versato, al netto delle spese, nel Fondo Garantito, avviene a partire dalle ore 24 del martedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita da parte del Contraente, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio.

Qualora il giorno di attivazione non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

### **Articolo 12 Cessione, Prestito, Pegno e Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su appendice.

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario ed in conformità con quanto disposto dall'Art. 2805 C.C., la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente Polizza.

## **PARTE IV – ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA**

### **Articolo 13 Estinzione del Contratto**

Il Contratto si estingue a seguito di recesso o richiesta di riscatto da parte del Contraente oppure a seguito di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso avvenga, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

#### **Articolo 14 Riscatto**

Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto di Assicurazione può essere riscattato parzialmente o totalmente, qualora sia trascorso almeno un anno dalla prima ricorrenza.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote assicurate calcolato alla data prevista per tale fattispecie all'Articolo 15 Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle quote.

Il riscatto risulta penalizzante se effettuato nei primi tre anni, tale penalizzazione sul Capitale Assicurato in Quote è pari al:

- a. 3,5% se l'operazione viene richiesta durante il secondo anno di ricorrenza contrattuale;
- b. 2% se l'operazione viene richiesta durante il terzo anno di ricorrenza contrattuale.

Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale venga effettuata successivamente non verrà applicata nessuna penalizzazione.

Il riscatto parziale può essere richiesto una sola volta all'anno per ogni ricorrenza annuale di Polizza, a condizione che il controvalore delle Quote acquisite residue e quelle riscattate sia almeno pari a Euro 2.500, il costo per tale operazione è pari a Euro 50.

Relativamente al solo riscatto parziale, la penalità sarà comunque applicata limitatamente al valore di riscatto richiesto.

Il valore di riscatto, parziale o totale, sarà corrisposto al Contraente al netto delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in Quote.

#### **Articolo 15 Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote**

La valorizzazione delle Quote per le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso, riscatto, sinistro sarà effettuata il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società.

La valorizzazione delle Quote per l'operazione di disinvestimento conseguente alla scadenza della polizza sarà effettuata il giorno stesso.

Qualora il giorno di riferimento delle suddette operazioni non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.



## **Articolo 16 Opzioni a scadenza**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, il capitale maturato da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita vitalizia pagabile a scelta dell'interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia di minor importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà determinata nel suo ammontare in base alle condizioni adottate dalla Società, in vigore alla data di conversione del capitale maturato.

Tali condizioni saranno portate a conoscenza del Contraente su Sua richiesta e prima della conversione del capitale.

La rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei rendimenti ottenuti dall'investimento finanziario delle somme appositamente accantonate dalla Società, in un'apposita forma di gestione degli investimenti separata, da quelle delle altre attività della Società e diversa dal Fondo Garantito del presente Contratto.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

## **Articolo 17 Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, potrà essere consegnato successivamente.

Per tutti i pagamenti la Società richiederà l'originale di Polizza ed eventuali Appendici.

Per tutti i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte dell'Assicurato;
- b. atto notorio ove si dichiara se il defunto ha lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autentica dello stesso pubblicato a termini di legge;
- c. dati anagrafici / fiscali dei beneficiari;
- d. decreto del Giudice Tutelare, nel caso di Beneficiari minorenni;
- e. ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del Contratto, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante assegno bancario o bonifico o altra modalità di pagamento, entro 30 giorni dalla richiesta della prestazione, previa consegna di tutta la documentazione prevista.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario della Società.

## **PARTE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'**

### **Articolo 18 Imposte**

Le imposte sulle somme a qualunque titolo liquidate dalla Società sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

### **Articolo 19 Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

### **Articolo 20 Modifica alle Condizioni Contrattuali**

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

### **Articolo 21 Legislazione applicabile**

Al Contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.



# Regolamento del Fondo Garantito

---

## **Articolo 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Garantito**

La Società ha istituito, controlla ed è titolare, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, di una gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in un Fondo Garantito denominato: “BPB UNIT LINKED CAPITALE GARANTITO”.

## **Articolo 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Garantito**

Lo scopo del Fondo Garantito è quello di perseguire, nel corso della durata contrattuale, l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del Contratto, attraverso una gestione dinamica degli attivi orientata ad accrescere il capitale massimizzando, nei limiti concessi dagli obblighi di rendimento minimo, l’esposizione sui mercati azionari.

La caratteristica principale del Fondo Garantito è quindi quella di investire gli attivi in valori e strumenti mobiliari in Quote di uno o più Fondi di Investimento Mobiliare, sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (U.E.) – O.I.C.R. che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”.

## **Articolo 3 – Partecipanti al Fondo Garantito**

Al Fondo Garantito possono partecipare esclusivamente i contraenti della presente Polizza.

## **Articolo 4 – Destinazione dei versamenti e strategia di investimento del Fondo Garantito**

La Società investe le somme conferite al Fondo Garantito in parti di O.I.C.R., di diritto comunitario ed italiano a contenuto azionario ed obbligazionario restando ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Garantito in liquidità.

La politica di investimento del Fondo Garantito prevede una gestione bilanciata

degli attivi atti a massimizzare in ogni momento il valore della quota del Fondo Garantito.

Gli investimenti in O.I.C.R. specializzati in azioni non possono comunque essere superiori al 70% del patrimonio del Fondo Garantito.

La strategia di investimento sarà pertanto rivolta a garantire un valore della quota che alla data del 2 marzo 2010 sarà non inferiore al maggiore tra:

- il 108% del valore massimo della quota registrato tra la data di valorizzazione del primo contratto e il 28 febbraio 2002;
- l'80% del maggior valore della quota registrato tra il 1° marzo 2002 ed il 2 marzo 2010.

#### **Articolo 5 – Regime delle spese del Fondo Garantito**

Sono a carico del Fondo Garantito le seguenti spese:

- commissione di gestione a favore della Società, pari all'1,30% annuo, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto;
- spese di verifica e revisione contabile;
- oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle quote di O.I.C.R.;
- spese e commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità.

Sono a carico della Società le spese di amministrazione, di pubblicazione del valore della quota, di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Garantito.

#### **Articolo 6 – Valore unitario delle Quote e relativa pubblicazione**

Il valore unitario della Quota del Fondo Garantito è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario della Quota è determinato dalla Società dividendo la valutazione degli investimenti del Fondo Garantito al valore di mercato, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività, di cui al precedente articolo, per il numero delle Quote riferite allo Fondo Garantito stesso.

Inoltre la valutazione includerà una componente addizionale a fronte degli eventuali crediti d'imposta, riconducibili ad investimenti in Fondi comuni di diritto italiano, che spettassero alla Società.

Il valore di mercato degli attivi del Fondo Garantito è determinato con i seguenti parametri:



- il valore delle quote di O.I.C.R. pubblicato
- la quotazione dei valori mobiliari di natura obbligazionaria (zero coupon)

Il valore unitario della Quota espresso in Euro è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

### **Articolo 7 – RegISTRAZIONI Contabili**

La Società gestisce la contabilità del Fondo Garantito, redigendo:

- un libro giornale, dove sono annotate tutte le operazioni relative alla gestione;
- un prospetto giornaliero recante l’indicazione del valore complessivo netto, e del valore unitario della quota;
- un Rendiconto Annuale di Gestione, accompagnato da una relazione della Società di Revisione e composto:
  - da una nota illustrativa;
  - da un prospetto di sintesi del patrimonio;
  - da un prospetto di sintesi dei redditi ed oneri del periodo di riferimento.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio solare verrà:

- messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società il Rendiconto Annuale di Gestione del Fondo Garantito, congiuntamente alla relazione di certificazione della Società di Revisione;
- trasmesso ai partecipanti del Fondo Garantito il prospetto di sintesi del patrimonio e quello dei redditi ed oneri.

### **Articolo 8 – Revisione Contabile**

Il Fondo Garantito è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni che accerta in conformità al disposto del presente Regolamento e alla Circolare ISVAP n. 317 del 15.1.1998, la rispondenza del Fondo Garantito al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la corretta determinazione del valore unitario delle quote rispetto a quanto indicato all’Art. 6 del presente Regolamento.

### **Articolo 9 – Modifiche al presente Regolamento**

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.







B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPU BANCA - Sede e direzione generale: 20149 MILANO - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 Tel. 02 49980.1 ric. aut. - Fax 02 49980498 - Capitale Sociale € 33.800.000 interamente versato Cod. Fisc., Part. IVA e n° Iscrizione Registro Imprese di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle Operazioni di Capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3), delle Assicurazioni connesse con fondi di investimento con Provvedimento Isvap del 2.3.1998, n. 819, delle Assicurazioni Malattia ex Direttiva CEE 79/267 con Provvedimento Isvap del 10.2.2002, n. 2135